

DELIBERAZIONE 22 LUGLIO 2025

341/2025/R/GAS

APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SERVIZIO ALTERNATIVO DI FORNITURA DI GAS NATURALE NEL CASO DI RETI GAS TEMPORANEAMENTE ISOLATE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1349^a riunione del 22 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- il Regolamento (UE) 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n.137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 e il relativo Allegato 2, recante il "Codice di Rete Tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: CRDG);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2021, 496/2021/R/gas (di seguito: 496/2021/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 386/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 386/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2022, 555/2022/R/gas;

- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2023, 249/2023/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 494/2023/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 604/2023/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità, 19 marzo 2024, 94/2024/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 303/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 303/2024/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 333/2024/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2024, 374/2024/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2024, 389/2024/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2024, 482/2024/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2025, 28/2025/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 25 marzo 2025, 111/2025/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2025, 222/2025/R/gas e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 333/2024/R/gas;
- il documento per la consultazione 4 giugno 2024, 221/2024/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 221/2024/R/gas) recante “Modifiche alla disciplina del *settlement* e del bilanciamento nel settore del gas naturale. Orientamenti per la revisione della regolazione” e le osservazioni pervenute;
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) come da ultimo approvato (di seguito: Codice di Rete).

CONSIDERATO CHE:

- per garantire la continuità della fornitura in situazioni di emergenza o di manutenzione della rete, ossia nei casi di interruzione/riduzione del servizio, l'impresa di distribuzione gestisce un servizio alternativo (o sostitutivo) di fornitura del gas tramite carro bombolaio;
- l'articolo 17 della deliberazione n. 138/04 prevede che l'impresa di distribuzione provveda *a organizzare il servizio sostitutivo necessario a garantire l'alimentazione dei punti di riconsegna interessati, sostenendo i costi di tale servizio e ripartendo i costi relativi alla materia prima tra gli utenti (o utente del servizio di distribuzione o UdD) interessati dal servizio sostitutivo, nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio per: a) interventi di manutenzione; b) interventi di dismissione, estensione o potenziamento dell'impianto di distribuzione; c) interventi derivanti da interferenze con opere di terzi;*
- pertanto, il CRDG annovera l'*attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i., con ripartizione dei costi della materia prima tra gli utenti interessati nell'ambito delle prestazioni che fanno parte del servizio principale. Il paragrafo 8.2.7 del CRDG prevede che, nei suddetti casi, l'impresa di distribuzione ripartisca tra tutti gli utenti che hanno usufruito della prestazione i costi della materia prima immessa nell'impianto di distribuzione*

mediante servizi sostitutivi di alimentazione, in misura proporzionale ai quantitativi di gas immessi nell'impianto di distribuzione per ciascun utente nel mese in cui è stato utilizzato il servizio sostitutivo di alimentazione;

- il Capitolo 8 del CRDG disciplina, anche, l'attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al punto di riconsegna della rete di trasporto; al paragrafo 8.2.8 è previsto che l'impresa di distribuzione ripartisca, *tra tutti gli utenti che hanno usufruito della prestazione, in misura proporzionale ai quantitativi di gas immessi nell'impianto di distribuzione per ciascun utente nel mese in cui è stato utilizzato il servizio sostitutivo di alimentazione, i costi relativi alla materia prima e i costi del servizio sostenuti;*
- tra le prestazioni opzionali che l'impresa di distribuzione può offrire - a seguito di specifica richiesta del soggetto interessato, sulla base di un prezzario - è elencata l'attivazione dei servizi sostitutivi di alimentazione dei punti di riconsegna (di seguito: PdR) per affrontare situazioni non previste dalla deliberazione n. 138/04 e nel caso di specifiche esigenze dei clienti finali;
- ai sensi del Capitolo 3 del Codice di Rete l'impresa di distribuzione ha facoltà di avvalersi delle condizioni contrattuali definite da Snam Rete Gas con i fornitori del servizio, selezionati dalla medesima tramite procedure ad evidenza pubblica; le modalità operative sono descritte nell'ambito di una procedura che Snam Rete Gas pubblica sul proprio sito internet insieme alle informazioni utili alla gestione del relativo processo;
- il Capitolo 9 del Codice di Rete riporta, poi, le previsioni relative alle regole di allocazione agli utenti dei quantitativi di gas naturale risalenti al servizio alternativo di fornitura tramite carri bombolai presso la rete di distribuzione.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 221/2024/R/gas l'Autorità ha presentato, tra l'altro, delle proposte in tema di servizio alternativo di fornitura in considerazione delle segnalazioni pervenute circa possibili complessità nell'applicazione della soluzione individuata per la contabilizzazione del suddetto servizio ai fini della definizione dei bilanci di trasporto ossia delle procedure di *settlement gas*;
- nello specifico, è stato prospettato di considerare nell'immesso al *city gate* (termine $IN_{REMI,k}$ di cui ai commi 13.1 e 21.1 del TISG), insieme ai volumi risultanti dai verbali di misura, anche il quantitativo immesso tramite carro bombolaio, assicurando così una più corretta valorizzazione della differenza fra il volume immesso nell'impianto di distribuzione e quello attribuito agli utenti del bilanciamento (di seguito: UdB) presso il medesimo punto; a tal fine, l'impresa di distribuzione dovrebbe comunicare al responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), secondo modalità e tempistiche da quest'ultimo definite, i quantitativi distribuiti tramite il servizio alternativo;
- per quanto concerne i costi del servizio, il documento per la consultazione 221/2024/R/gas ha proposto che:

- a) il costo della materia prima venga compensato dall'RdB all'impresa di distribuzione riconoscendole un ammontare pari al prodotto fra i volumi immessi e il prezzo di approvvigionamento del Δ_k (c.d. delta *in-out* di cui ai commi 13.1 e 21.1 del TISG, approvvigionato da Snam Rete Gas in qualità di responsabile del bilanciamento);
- b) sia oggetto di compensazione da parte dell'RdB all'impresa di distribuzione anche la quota relativa alle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto applicate al *city gate*, così da evitare una duplicazione dei costi, posto che tali componenti sono applicate agli UdB in relazione ai volumi allocati nell'ambito delle procedure di *settlement* anche se tali volumi sono (in tutto o in parte) immessi nella rete di distribuzione da carro bombolaio;
- c) l'impresa di distribuzione proceda a dedurre quanto compensato dai costi applicati agli UdD per il servizio alternativo di fornitura ai sensi della regolazione vigente in materia;
- dalle risposte alla consultazione emerge un generale apprezzamento per la volontà di risoluzione delle criticità segnalate;
- il principale aspetto commentato e condiviso dalla quasi totalità di coloro che hanno preso parte alla consultazione concerne il rapporto tra impresa di trasporto e impresa di distribuzione; in particolare, sono state rilevate complessità connesse agli oneri implementativi e gestionali, nonché alle criticità di natura fiscale che la soluzione proposta introdurrebbe stabilendo un rapporto, peraltro di natura commerciale, tra questi due soggetti.

CONSIDERATO ANCHE CHE:

- con la deliberazione 386/2022/R/gas l'Autorità ha approvato il meccanismo semplificato di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione in relazione alla minimizzazione del valore del delta *in-out*; tale meccanismo entrerà in vigore per la prima volta, ai sensi della deliberazione 303/2024/R/gas, nel 2025, a seguito della pubblicazione degli esiti fisici della sessione di aggiustamento pluriennale;
- il comma 4.2 della deliberazione 386/2022/R/gas prevede che l'RdB metta a disposizione delle imprese di distribuzione un sistema informativo funzionale alla raccolta dei dati e delle informazioni utili al computo della penale; ad esempio, tramite tale sistema, si potranno trasmettere all'RdB i dati relativi alle perdite localizzate e ai prelievi fraudolenti di cui all'articolo 5 della medesima deliberazione 386/2022/R/gas.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il soggetto che è legato da un rapporto contrattuale con l'impresa di trasporto è l'UdB, con cui vengono regolate le partite economiche in esito ai processi di *settlement*;
- l'UdB, a sua volta, è il fornitore di uno (o più) UdD che soddisfa i requisiti richiesti per l'accesso alla rete di distribuzione ai sensi della deliberazione 138/04

e nella cui titolarità risultano i PdR interessati dal servizio alternativo di fornitura sulla rete di distribuzione;

- le imprese di distribuzione conoscono i volumi immessi tramite carro bombolaio sulle proprie reti, con dettaglio giornaliero e per UdB;
- nell'ambito di successivi approfondimenti tecnici, è emerso che le possibili modifiche in relazione alla determinazione del parametro $IN_{REMI,k}$, volte a considerare all'interno del medesimo parametro il quantitativo di gas immesso tramite carro bombolaio, determinerebbero una maggiore complessità delle sessioni di *settlement*, con conseguente allungamento dei loro tempi di svolgimento; tuttavia gli obiettivi dell'intervento potrebbero essere perseguiti attraverso apposite sessioni annuali di raccolta ed elaborazione delle informazioni necessarie alla compensazione degli utenti e alla determinazione del delta *in-out* ai fini dell'applicazione del meccanismo di responsabilizzazione di cui alla deliberazione 386/2022/R/gas.

RITENUTO CHE:

- per i casi di immissione di quantitativi di gas tramite carro bombolaio presso il punto di consegna della rete di distribuzione o a valle di quest'ultimo, sia opportuno confermare nella sostanza gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 221/2024/R/gas, introducendo però le seguenti previsioni, al fine di tener conto di quanto emerso a seguito della consultazione:
 - a) il conguaglio economico sia riconosciuto dall'RdB all'UdD tramite il proprio UdB, anziché tramite l'impresa di distribuzione (anche se interconnessa a reti di trasporto delle imprese minori), previa messa a disposizione da parte di quest'ultima delle informazioni a tal fine necessarie;
 - b) le compensazioni siano determinate in apposite sessioni che si svolgono con cadenza annuale;
- per una corretta determinazione del delta *in-out* nell'ambito del meccanismo di responsabilizzazione di cui alla deliberazione 386/2022/R/gas, sia necessario prevedere che l'RdB consideri i volumi immessi da carro bombolaio presso ciascun *city gate* ai fini del calcolo del Δ_{Eff}^{IO} e dei livelli di ammissibilità di cui alla medesima deliberazione;
- sia opportuno stabilire che le disposizioni del presente provvedimento siano efficaci già dall'applicazione del meccanismo di responsabilizzazione di cui alla deliberazione 386/2022/R/gas che riguarderà il triennio 2022 - 2024 sulla base degli esiti della sessione di aggiustamento pluriennale per gli anni 2022 e 2023 e, per l'anno 2024, sulla base degli esiti della sessione di aggiustamento annuale;
- sia, pertanto, necessario dare mandato all'RdB di predisporre i flussi informativi utili allo svolgimento di quanto sopra descritto, definendo le relative modalità e tempistiche, nonché di procedere con i necessari aggiornamenti del proprio Codice di Rete funzionali al recepimento del presente provvedimento

DELIBERA

1. di prevedere che l'RdB determini il valore del Δ_{Eff}^{IO} e dei livelli di ammissibilità di cui alla deliberazione 386/2022/R/gas considerando anche i volumi riconsegnati tramite il servizio alternativo di fornitura di gas naturale;
2. di prevedere che, a seguito della sessione di aggiustamento annuale, l'RdB effettui la sessione di compensazione economica relativa al medesimo anno a favore dell'UdB che rifornisce, direttamente o indirettamente, clienti finali allacciati a reti di distribuzione alimentati tramite servizio alternativo di fornitura di gas naturale nei casi di immissione di quantitativi di gas naturale presso il punto di consegna della rete di distribuzione o a valle di quest'ultimo;
3. di prevedere che nell'ambito della sessione di compensazione, l'RdB:
 - 3.1. calcoli la quota oggetto di compensazione da riconoscere a ciascun UdD, tramite il relativo UdB, valorizzando i volumi di competenza oggetto del servizio alternativo di fornitura:
 - a) per la materia prima, sulla base del prezzo giornaliero di approvvigionamento del Δ_k ;
 - b) per quanto attiene al servizio di trasporto, considerando i corrispettivi variabili e le componenti tariffarie addizionali;
 - 3.2. richieda alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) gli importi oggetto di compensazione;
 - 3.3. regoli con l'UdB le partite economiche di cui al precedente punto entro un mese dalla ricezione da CSEA degli importi necessari;
4. di prevedere che CSEA riconosca all'RdB gli importi oggetto di compensazione entro il termine del mese della richiesta di cui al punto 3.2, se pervenuta entro il 10 del mese, ovvero entro il termine del mese successivo, a valere sui conti di rispettiva competenza;
5. di stabilire che l'UdB che non rifornisce direttamente clienti finali allacciati a reti di distribuzione alimentati tramite servizio alternativo di fornitura e a cui l'RdB ha riconosciuto la compensazione economica ai sensi del presente provvedimento regoli la medesima con l'UdD di competenza, nell'ambito dei reciproci rapporti commerciali retrocedendogli non più tardi di sessanta giorni la compensazione economica riconosciuta dall'RdB;
6. di prevedere che, per le finalità di cui ai punti precedenti, le imprese di distribuzione, anche se non direttamente interconnesse alla rete di trasporto dell'impresa maggiore di trasporto, trasmettano annualmente all'RdB i dati dei volumi immessi sulla propria rete tramite servizio alternativo di fornitura di gas naturale con dettaglio giornaliero e per ciascun rapporto UdB-UdD, secondo modalità e tempistiche definite dall'RdB medesimo;
7. di dare mandato all'RdB di predisporre i flussi informativi utili allo svolgimento di quanto qui previsto, definendo le relative modalità e tempistiche, nonché di procedere con i necessari aggiornamenti del proprio Codice di Rete funzionali al recepimento del presente provvedimento, in tempo utile per lo svolgimento della sessione del

meccanismo di responsabilizzazione di cui alla deliberazione 386/2022/R/gas che riguarderà il triennio 2022 - 2024 sulla base degli esiti della sessione di aggiustamento pluriennale per gli anni 2022 e 2023 e, per l'anno 2024, sulla base degli esiti della sessione di aggiustamento annuale;

8. di prevedere che in prima applicazione del presente provvedimento la compensazione di cui ai punti 2 e 3 sia riconosciuta per il periodo 2020-2024 secondo modalità e tempistiche definite dall'RdB;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

22 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini